



3789/15

8

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 17/10/2014

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

dott. Gaetanino Zecca	- Presidente -
dott. Vincenzo Romis	- Consigliere -
dott. Francesco M. Ciampi	- Consigliere -
dott. Giuseppe Grasso	- Consigliere -
dott. Marco Dell'Utri	- Consigliere rel.-

SENTENZA  
n. 1933/2014

REGISTRO GENERALE  
n. 13425/2014

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza n. 523/2011 pronunciata dalla Corte d'appello di Trieste il 18/6/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita nell'udienza pubblica del 17/10/2014 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri;

udito il Procuratore Generale, in persona del dott. O. Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 24/2/2010, il Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova, ha assolto per insussistenza del fatto

€ dall'imputazione di cui agli artt. 4, comma 49, l. n. 350/2003 e 517 cod. pen., perché, in qualità di legali rappresentanti della ditta "

& C. s.n.c." avevano importato dalla Romania, a fini di commercializzazione, 106 paia di scarpe, che, pur non essendo originarie dall'Italia, ai sensi della normativa europea sull'origine (art. 24 del regolamento CE 2913/1992), recavano la stampigliatura *Made in Italy* (fatto accertato il Gonars Il 6/7/2008)

È stato accertato, in punto di fatto, che le paia di scarpe di cui all'imputazione, provenienti dalla Romania, erano prodotte dal tomaificio

& C. s.n.c. in base a regolare licenza del marchio

. Una fase della lavorazione - e precisamente l'assemblaggio delle varie parti della scarpa, che venivano progettate e prodotte in Italia - era stata affidata alla ditta S.r.l. di , avente sede in Romania. Dopo tale operazione, le calzature venivano reimportate in Italia per le finiture, il confezionamento e la commercializzazione.

Secondo il tribunale udinese, il mero processo di delocalizzazione, ovvero il trasferimento all'estero, di alcune fasi della lavorazione, non era valso di per sé ad alterare l'origine nazionale del prodotto, si da configurare la fattispecie penale di cui all'art. 4, comma 49, l. n. 350/2003, atteso che il bene era stato progettato e realizzato in via prevalente in Italia ed ivi aveva avuto la sua origine imprenditoriale: un orientamento interpretativo che aveva ricevuto una sostanziale conferma dalle modificazioni apportate alla materia dal d.l. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16, convertito in L. 20 novembre 2009, n. 166, che prevede come fattispecie di reato la condotta consistente nell'uso fallace di un'indicazione che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano" o altre idonee a ingenerare nel consumatore l'erronea convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto.

Con sentenza n. 14958 del 10 marzo 2011, la terza sezione di questa Corte di cassazione ha annullato la sentenza del tribunale di Udine, evidenziando come nel caso in cui il prodotto non porti impresso soltanto il marchio del produttore italiano, ma anche la stampigliatura "*Made in Italy*", trova applicazione l'art. 4, comma 49, l. n. 352/2003, in relazione all'art. 517 cod. pen., che punisce l'applicazione della stampigliatura *Made in Italy* su prodotti e merci non originari dell'Italia, ai sensi della normativa europea sull'origine: normativa contenuta nel regolamento CEE n. 2913 del 12/10/1992, Istitutivo del Codice Doganale

Comunitario, a mente del quale il paese di origine di un prodotto è quello nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata ed effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Con sentenza in data 18/6/2013, la corte d'appello di Trieste, in funzione di giudice del rinvio, riconosciuta la responsabilità penale degli imputati in relazione al reato agli stessi ascritto, li ha condannati alla pena di euro 4.000,00 di multa ciascuno.

2. Avverso la sentenza del giudice del rinvio, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, censurando il provvedimento impugnato per vizio di motivazione, avendo la corte triestina erroneamente e illogicamente escluso l'integrale creazione e produzione in Italia delle scarpe oggetto d'esame, atteso che la fase produttiva delocalizzata all'estero si era esaurita in una banalissima e insignificante percentuale del processo di realizzazione dei prodotti (consistita nella sola cucitura della tomaia) tale da non inficiare in alcun modo la relativa qualità e da escludere il ricorso di alcuna induzione in inganno del pubblico dei consumatori, con la conseguente mancata integrazione dei presupposti per la consumazione del reato di cui all'art. 517 cod. pen..

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è infondato.

Con la sentenza impugnata in questa sede, la corte d'appello di Trieste, sulla base di una motivazione dotata di piena coerenza logica e consequenzialità argomentativa, viepiù immune da vizi di natura giuridica e del tutto rispettosa dei principi di diritto stabiliti nella sentenza rescindente pronunciata da questa Corte, ha sottolineato come, con riguardo alle scarpe oggetto dell'odierno esame, mentre la lavorazione della tomaia era avvenuta in Italia, il definitivo assemblaggio delle stesse fosse viceversa avvenuto in Romania, sul cui territorio si era provveduto alla cucitura della tomaia alla suola.

Secondo il conseguente e logicamente corretto ragionamento articolato nella sentenza impugnata, la fase della lavorazione compiuta all'estero (ossia la cucitura della suola alla tomaia) non può essere considerata in nessun caso un segmento del ciclo produttivo di trascurabile rilievo, poiché detta cucitura costituisce quella fase della lavorazione specificamente destinata ad assicurare la robustezza della scarpa e a preservarne la durata, in tal modo incidendo in modo

decisivo su qualità generalmente ritenute di carattere essenziale in relazione al tipo di prodotto in esame.

L'applicazione su tali prodotti dell'etichetta *made in Italy* deve pertanto ritenersi effettivamente tale da indurre in errore l'acquirente circa l'origine, la provenienza e la qualità del prodotto: infatti, grazie all'apposizione di quella scritta, l'acquirente della calzatura è inevitabilmente indotto a ritenere che la scarpa sia interamente concepita e fabbricata in Italia, e tanto *a fortiori* in considerazione della circostanza che l'impresa degli imputati realizzava quel manufatto su commissione del noto marchio ' ', che gli stessi imputati da ultimo apponevano sul prodotto finito.

Del tutto priva di rilievo deve ritenersi l'argomentazione ancora in questa sede illustrata dai ricorrenti (con riguardo alla pretesa irrilevanza della delocalizzazione del ridotto segmento del processo produttivo, ritenuto asseritamente modesto, rispetto alla riconducibilità 'sostanziale' del prodotto all'iniziativa e alla responsabilità di un imprenditore italiano), avendo la corte territoriale correttamente sottolineato - in coerenza con la specifica indicazione sul punto fornita da questa corte di legittimità nella sentenza di annullamento della pronuncia di assoluzione degli imputati - come il legislatore abbia di recente reso ancor più rigorosa la tutela apprestata al pubblico dei consumatori, imponendo, con l'art. 16 del d.l. n. 135/2009, convertito nella legge n. 166/2009, il vigore di criteri ancora più stringenti di quelli previsti dal Codice Doganale Comunitario, stabilendo che diciture quali *made in Italy*, *100% Italia* e simili possono essere apposte su un prodotto, esclusivamente qualora lo stesso sia stato interamente realizzato sul territorio italiano.

4. - Sulla base delle argomentazioni che precedono, dev'essere attestata l'integrale infondatezza delle doglianze in questa sede avanzate dagli odierni imputati, con il conseguente rigetto del relativo ricorso e la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.


**P.Q.M.**

La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/10/2014.

**Il Consigliere est.**

(Marco Dell'Utri)




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. Giovanni MUELLO



**Il Presidente**

(Gaetano Zecca)



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
*IV Sezione Penale*  
**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Oggi **27 GEN 2015**



IL FUNZIONARIO GIURISDIZIONE  
Cott. Giovanni Bualto

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name of the official.